Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Sezione Centro di servizio alla clientela

Berna, ottobre 2014

Info news e-dec esterna (33)

e-dec Importazione ed Esportazione

Con l'aggiornamento del 23 novembre 2014 verranno tra l'altro attuate le novità illustrate di seguito.

Regole di plausibilità nuove o adeguate

Permit Check

R210l regola nuova nella procedura di impegno volontario COV: si verifica se il numero di permesso è valido e se il titolare del permesso figura nel nome dell'importatore o destinatario.

R210i regola adeguata: l'importatore/TIN e il campo «IVA» vengono integrati nella verifica.

Specific Check 2

R209 regola adeguata: il tipo di imposizione 3 «Traffico di riparazione» è stato eliminato.

Specific Check 3

R340 regola nuova: nel tipo di imposizione 3 «Traffico di riparazione» occorre indicare il tipo di conteggio.

R341 regola nuova: nel tipo di imposizione 3 è consentito dichiarare solo il tipo di procedura 2 «Procedura semplificata».

E206 regola nuova: nel traffico di riparazione attivo non è consentito utilizzare i campi «Tipo di perfezionamento», «Tipo di procedura» e «Tipo di conteggio».

E207 regola nuova: nel traffico di riparazione passivo è imperativo impiegare il tipo di perfezionamento 1 o 2, il tipo di procedura «semplificata» (2) e il tipo di conteggio «regime di non riscossione» (1).

E194 regola adeguata: il tipo di imposizione 3 «Traffico di riparazione» è stato eliminato.

Other Header Check

R342 regola nuova: si verifica la validità del numero IDI nel campo «n. TIN importatore».

R343 regola nuova: si verifica la validità del numero IDI nel campo «n. TIN destinatario».

E208 regola nuova: si verifica la validità del numero IDI nel campo «n. TIN mittente».

Specific Check 6

R331a,b,c; R332 a,b,c,d; R333 a,b,c,d,e,f; R334 a,b; R335; R336; R337 a,b,c; R338 a,b,c; R339 regole nuove: verifiche più estese per i prodotti a base di tabacco.

R249 a,b,c,d,e; R256 a,d; R257 e R291 b; regole adeguate: verifiche sui nuovi numeri convenzionali di statistica per prodotti che rientrano nella categoria delle sigarette elettroniche (attive già dall'1.10.2014).

Additional Tax Check

E127a e E128a regole adeguate: ora per la restituzione dei COV all'esportazione nel traffico di perfezionamento è necessario indicare la quantità di COV.

Reference Data Check

E209 regola nuova: i tipi di restituzione 1, 2, 3, 4 e 5 vanno dichiarati esclusivamente con i tipi di imposizione 1 «Imposizione normale» e 2 «Traffico di perfezionamento».

Massa netta in chilogrammi con tre decimali

I dati di base sono stati adeguati. Al codice quantità tipo 1, codice 1 (massa netta) viene assegnata la nuova denominazione «Massa netta in chilogrammi (con tre decimali)». Il codice 2 «Massa netta in grammi (tre cifre decimali)» viene eliminato.

- ⇨ **Attenzione**
  Questo adeguamento sarà attivo soltanto con l'aggiornamento dei dati di base del 01.10.2015.

Consegna di dati di base per clienti esterni (in tedesco)

Procedura di impegno volontario COV

Quando vengono imposti il tipo di permesso 6 (Impegno) e l'ufficio emittente il permesso 97 (AFD COV – Amministrazione federale delle dogane: COV), ora e-dec verifica l'esistenza e la validità del numero di permesso.

Procedura di riporto dell'IVA – Controllo del numero IVA

Nell'ambito della procedura di riporto la regola di plausibilità R210i (Permit Check) verifica ora il numero IVA (n. IVA) dichiarato.

Nel campo «N. IVA» occorre quindi registrare il numero IVA del titolare dell'autorizzazione nel formato IDI (esempio: CHE123456789). I numeri IVA del Principato del Liechtenstein sono ancora nel formato a cinque cifre.

Se il titolare dell'autorizzazione (importatore) fa parte di un gruppo IVA, occorre pure inserire nel campo «N. dello spedizioniere/TIN/IDI» (che si trova sotto al campo relativo all'importatore) il numero IDI del titolare dell'autorizzazione.

Verifica della validità del numero IDI

Se, all'atto di un'imposizione, il numero IDI viene indicato nel formato CHE…9 (p. es. CHE123456789) nei campi riservati all'importatore, al destinatario (importazione) o allo mittente/esportatore (esportazione), ora viene verificata la sua validità. Ai clienti doganali senza numero IDI vengono assegnati sia in e-dec sia in e-dec web i seguenti numeri di fantasia:

e-dec web:	CHE222251936
e-dec standard:	CHE222259895

Gli esportatori che intendono ritirare autonomamente le decisioni d'imposizione elettroniche (IMe) con il proprio numero IDI si assicurano che tale numero venga dichiarato (da loro stessi o a loro nome dallo spedizioniere) e registrato nella banca dati GCD (Gestione dei clienti della dogana). Solo così è possibile ritirare le IMe in modo effettivo.

Indicazione del numero d'identificazione delle imprese IDI nell'e-dec e nell'NCTS Export

Restituzioni nella dichiarazione d'esportazione

Nella dichiarazione d'esportazione è consentito richiedere restituzioni (COV, birra, contributi all'esportazione, alcol) esclusivamente nel tipo di imposizione «Sdoganamento normale» o «Traffico di perfezionamento».

Nuovo schema edec Receipt Service (documenti elettronici)

Parallelamente all'attuale schema edecReceipt 1.0, con questo aggiornamento viene attivata anche la nuova versione 2.0 per i documenti elettronici (v. BUC Consultazione di liste (ReceiptList) e Business Use Case pacchetto integrale Ime (documenti elettronici)).

Ora la lista di ricerca versione 2.0 dello schema per il ritiro di IMIe/IMDe/GRIe/GRDe/IMe Esportazione viene completata con i ruoli «dichiarante doganale, titolare del conto e speditore» (l'obiettivo è ottenere un processo di elaborazione efficiente).

Nella IMe (versione 2.0 dello schema), rilasciata sotto forma di file XML munito di firma, vengono aggiunti gli altri campi ripresi sulla dichiarazione doganale nonché l'indicazione relativa alla validità giuridica. Finora quest'ultimo elemento figurava unicamente nella nota a piè di pagina del documento PDF.

La IMe come documento PDF, quale viene ritirata dai clienti in Internet per mezzo del codice d'accesso o del tool web GUI, esce rimodellata. Il contenuto corrisponde ora ai dati contenuti nella dichiarazione doganale.

Non vengono invece adeguati i modelli delle IMe Importazione stampate su carta di sicurezza, in quanto la creazione di nuovi campi di dati nelle IMe in formato cartaceo genererebbe oneri supplementari presso il centro di calcolo (più pagine da stampare).

Informazioni generali relative agli adeguamenti degli schemi sono disponibili nel documento Change History XML Schema V. 6.0 (in tedesco).

Fonte:
http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=it

Documenti elettronici (IMe), sistema di test e-dec

Sulle IMe ritirate nel sistema di test e-dec via e-mail o nel web service non viene indicato che si riferiscono a imposizioni test.

Per questo motivo, in futuro tali decisioni verranno contrassegnate con una apposita indicazione.

Nuovo titolo «Paese d'origine» nella posizione di merci

Ora nel documento PDF della lista d'importazione e della decisione d'imposizione, davanti al codice ISO-Alpha del Paese d'origine figura la dicitura «Paese d'origine».

Documento D25 > 2.3.4.1 Paese d'origine / Art. 10 cpv. 2 OSta

Errore nella domanda d'annullamento della dichiarazione d'esportazione

Finora il sistema non teneva conto di una domanda d'annullamento pendente trasmessa dopo la liberazione per il trattamento ulteriore della dichiarazione d'esportazione, e dopo 24 ore generava l'IMe. L'errore viene corretto.

Per maggiori informazioni in merito alle regole di plausibilità e agli adeguamenti del release autunnale 2014 consultare i seguenti link:

Cronistoria delle regole di plausibilità

Regole di plausibilità tecniche e da un punto di vista professionale

Release Notes e-dec per clienti esterni

Con i migliori saluti.

Helpdesk CSC